



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 10/12/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 16 novembre 2015, n. 31

D.lgs. n. 152/06, art. 29-nonies, D.G.R. Puglia n. 648/2011. Aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 269/2010 in favore della Lubritalia SpA, con sede in Palagiano (TA).

L'anno 2015, addì 16 del mese di Novembre, in Modugno (BA), presso la Sezione Rischio Industriale

Il Dirigente del Servizio A.I.A.,  
Giuseppe Maestri,

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;  
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 /2012 con cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 42/2012 di «Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n.

10/2007, art. 45»;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 22 /2014, recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad assegnarne le funzioni;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 4/2015 di «Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45»;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" viene assume la ridenominazione di "Sezione Rischio Industriale" mentre l'"Ufficio A.I.A." assume ora la ridenominazione di "Servizio A.I.A.";

inoltre,

VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi - parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3»;

VISTA la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;

VISTA l'articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011 «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011 «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;

VISTA la relazione del Funzionario Istruttore, ing. Pierfrancesco Palmisano, così formulata:

**PREMESSO CHE:**

1. il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «Autorizzazione Integrata Ambientale», disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
2. il medesimo D.lgs. n. 152/06, all'art. 29-nonies, «Modifica degli impianti o variazione del Gestore», stabilisce, al comma 1, che «il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate»;
3. la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali», disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**ATTESO CHE:**

4. l'impianto di cui trattasi, con codice IPPC 4.1b, gestito dalla Società Lubritalia e sito in Palagiano (TA), è stato autorizzato con A.I.A. rilasciata dal Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia con D.D. n. 269/2010;
5. con due note datate 30.09.2013 ed acquisite dal Servizio Rischio Industriale ai prott. nn. 4732 e 4733 del 07.11.2013, il Gestore ha formulato, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 e della D.G.R. Puglia n. 648/2011, istanza di aggiornamento per modifica non sostanziale della succitata AIA, relativamente a:
  - a. rimodulazione della frequenza di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dello stabilimento, previste nel PMeC, in particolare:
    - i. portare da quadrimestrale ad annuale la frequenza dei controlli sul C.O.T. e sugli acidi organici;
    - ii. eliminare il controllo sul parametro "acidi inorganici";
    - iii. eliminazione dei VLE e dei monitoraggi al punto di emissione E1;
  - b. modifica, finalizzata al recupero ed al riutilizzo delle acque meteoriche di prima pioggia, dei bacini di stoccaggio e delle coperture dello stabilimento;
6. in data 04.03.2014, l'A.d.B. ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle modifiche di cui trattasi, con la prescrizione che «i collegamenti ed ogni altra apparecchiatura necessaria e funzionale all'impianto di recupero/riutilizzo delle acque ... siano allocati in appositi ambienti posti al di sotto del piano campagna, protetti da idonei chiusini a perfetta tenuta stagna ...»;
7. in data 04.03.2014 si è riunito il Comitato Regionale VIA che si è espresso definendo "non sostanziale", ai fini della normativa V.I.A., la modifica proposta;
8. con nota del 10.04.2014, il Gestore evidenziava che la prescrizione imposta dall'AdB avrebbe

comportato «oneri non sostenibili»;

9. in data 09.12.2014, si teneva la Conferenza dei Servizi, nel corso della quale si assumevano i seguenti pareri:

a. parere favorevole con prescrizioni e richiesta di ulteriore documentazione tecnica da parte di Arpa Puglia;

b. parere favorevole con prescrizioni da parte della Provincia di Taranto;

c. richiesta di ulteriore documentazione tecnica da parte del Comune di Palagiano;

10. con nota prot. n. 1966 del 18.05.2015, l'Ufficio Regionale A.I.A., considerato che erano passati 6 mesi dalla richiesta di integrazione documentale senza che il Gestore avesse provveduto, trasmetteva allo stesso preavviso di conclusione negativa del procedimento;

11. in data 25.05.2015, il Gestore trasmetteva le integrazioni richieste;

12. con nota prot. n. 8474 del 19.06.2015, l'A.d.B. ribadiva il proprio precedente parere chiarendo, però, che lo stesso non è vincolante, visto che, ai sensi della L.R. Puglia. n. 19/2013, per il tipo di intervento di cui trattasi l'autorità competente al rilascio del parere idrogeologico è il Comune;

13. con nota prot. n. 37763 del 03.07.2015, Arpa Puglia, alla luce della documentazione integrativa trasmessa dal Gestore, confermava il parere favorevole espresso in CdS e dettagliava le proprie prescrizioni;

14. con nota prot. n. 12315 del 22.09.2015, il Comune di Palagiano trasmetteva il proprio parere, valido ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 19/2013, esprimendo parere di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, con prescrizioni;

#### CONSIDERATE:

15. le prescrizioni formulate da Arpa Puglia in sede di C.d.S. del 09.12.2014:

a. i controlli su C.O.T. ed acidi organici, pur cambiando la frequenza, dovranno essere condotti secondo le attuali procedure (utilizzo dell'acido metansolfonico come catalizzatore di esterificazione);

b. dovrà essere utilizzato solamente il GPL, e non il gasolio, per alimentare la caldaia le cui emissioni confluiscono al punto E1;

c. gli sversamenti dei bacini non possono confluire nell'impianto di trattamento ma devono essere smaltiti come rifiuti;

d. la vasca di prima pioggia deve avere un sistema automatico di chiusura al riempimento e di temporizzazione che svuoti la vasca entro 48 ore;

16. le prescrizioni formulate da Arpa Puglia con nota prot. n. 37763 del 03.07.2015:

a. i serbatoi di stoccaggio delle acque di prima pioggia da 15 m<sup>3</sup> cadauno (2+1 di riserva), allocati nel bacino di contenimento coperto, dovranno essere isolati dalle aree dedicate al deposito MP e PF, ad esempio sezionando lo stesso bacino e dimensionando la capacità di contenimento su almeno 1/3 del volume complessivo di stoccaggio;

b. a valle degli impianti di ultrafiltrazione ed osmosi inversa dovranno essere predisposti idonei punti di prelievo ai fini della conformità ai limiti di Tabella 3, All.5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/06 da considerare come requisiti qualitativi minimi da rispettare, atteso il riutilizzo industriale di dette acque;

c. dovrà essere implementata la contabilizzazione della risorsa recuperata adottando idonei dispositivi e registri. Il dato quantitativo dovrà essere riportato nella Relazione Annuale;

17. le prescrizioni formulate dal Comune di Palagiano con nota prot. n. 12315 del 22.09.2015:

a. siano approntate misure atte a ridurre i potenziali rischi connessi con la pericolosità idraulica presente nell'area (A.P.) attraverso l'adozione di idonei sistemi di allertamento e di opportuni accorgimenti organizzativi del sistema di sicurezza aziendale che garantiscano la sicurezza per le persone;

b. le opere in oggetto siano realizzate in maniera tale da non subire o provocare danni, a risultare in sicurezza e a non costituire un rischio per le persone, anche se esposte alla presenza di acqua;

c. le attrezzature e gli impianti di ogni genere installate siano idonee a non subire o provocare danni, a risultare in sicurezza e a non costituire un rischio per le persone, anche se esposte alla presenza di

acqua;

tutto quanto sopra esposto si sottopone al Dirigente del Servizio A.I.A. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Il Funzionario Istruttore  
Pierfrancesco Palmisano

Il Dirigente del Servizio  
Autorizzazione Integrata Ambientale,

letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere, ai pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni,

visto l'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 e la D.G.R. Puglia n. 648/2011,

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi  
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le modifiche elencate in narrativa al punto 5 e che, pertanto, le stesse possono essere realizzate e/o implementate, conformemente alla documentazione progettuale approvata e nel rispetto delle prescrizioni elencate in narrativa ai punti da 15 a 17;
2. che il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente (che, a valle della emanazione del presente provvedimento, è da individuarsi, ai sensi della L.R. Puglia n. 3/2014, nella Provincia di Taranto) l'avvenuta realizzazione delle modifiche e l'avvio dell'impianto modificato con quindici giorni di anticipo, e che, per il resto, la gestione dell'impianto modificato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla D.D. n. 269/2010 come integrata da quanto riportato nell'Allegato A alla presente determinazione;
3. che il presente provvedimento integra ed aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 269/2010;
4. che, per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011, «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. n. 152/06 e smi.

Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006», si provvederà a richiedere al Gestore il versamento della tariffa;

5. che la presente autorizzazione di aggiornamento per modifica ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 269/2010, cioè, in considerazione del fatto che l'impianto, al momento del rilascio di detta D.D., era certificato ISO 14.001 ed in considerazione dell'art. 29-octies, cc. 3 e 9, come modificati dal D.lgs. n. 46/2014, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sarà disposto sull'installazione nel suo complesso:

a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b. quando saranno trascorsi 12 anni dal rilascio della D.D. n. 269/2010;

6. che il presente provvedimento non esonera il Gestore dall'ottenimento di ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta necessario alla realizzazione delle opere progettate;

7. l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di TA e la Provincia di Taranto, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore, ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

8. l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

9. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "Lubritalia SpA" con sede in località San Marco dei Lupini - P.O. Box n. 53 - 74019 Palagianò (TA);

10. che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;

11. che il presente provvedimento:

a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

c. sarà pubblicato sul BUR Puglia;

d. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio AIA

Giuseppe Maestri

---

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---